

Edizione di mercoledì 1 aprile 2015

RISCOSSIONE

[Stop al fermo se il bene mobile è strumentale all'attività](#)

di Maurizio Tozzi

BILANCIO

[I debiti commerciali: definizione e scorporo degli interessi impliciti](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le pertinenze dei terreni agricoli](#)

di Alberto Rocchi

ADEMPIMENTI

[Troppi adempimenti per gli enti pubblici: niente Spesometro 2015](#)

di Maria Paola Cattani

ENTI NON COMMERCIALI

[L'attività istituzionale delle associazioni culturali](#)

di Guido Martinelli

BACHECA

[Trasmissione Bilancio Telematico con TSS Spa](#)

di Teamsystem.com

RISCOSSIONE

Stop al fermo se il bene mobile è strumentale all'attività

di **Maurizio Tozzi**

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 dall'art. 52, comma 1, lettera m-*bis* del D.L. n. 69/2013, rispetto alla **comunicazione preventiva di iscrizione** di fermo amministrativo, il debitore o i coobbligati che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, nel termine di **trenta giorni** dalla notifica di detta comunicazione, **hanno la possibilità di dimostrare** all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività svolta, con ciò inibendo la procedura. Due sono le condizioni fondamentali previste dalla norma:

1. Il bene mobile deve avere **natura strumentale** allo svolgimento delle attività;
2. Il debitore o i suoi coobbligati devono **fornire adeguata dimostrazione**.

L'intervento normativo si pone nel solco di altri precedenti che già erano intervenuti a favore dei debitori iscritti a ruolo esercenti un'attività d'impresa o professionale, come nella ipotesi di **impignorabilità relativa dei beni indispensabili** all'esercizio dell'attività, laddove è posto un vincolo di pignoramento parziale dei beni stessi nei limiti di 1/5, nonché la sussidiarietà rispetto agli altri beni pignorabili.

Il riferimento generico al nesso di strumentalità del bene mobile rispetto all'attività svolta può però condurre ad un ampliamento eccessivo delle garanzie poste dal legislatore. La problematica a livello interpretativo ovviamente interessa anche l'agente della riscossione, il quale deve giudicare in maniera conforme le opposizioni dei debitori. L'esatta definizione del concetto di "strumentalità all'attività di impresa o della professione" non è affatto semplice, sebbene la stessa non sembri coincidere con la nozione di bene indispensabile per l'esercizio del mestiere. Infatti, **un bene strumentale non è necessariamente indispensabile per l'attività, mentre è solitamente vero il contrario**, ossia il bene indispensabile è, di norma, anche strumentale all'impresa. In sostanza, il bene strumentale sembrerebbe poter essere considerato un minus rispetto al bene indispensabile, il cui fermo determinerebbe non già un rallentamento, come nel primo caso, bensì la sostanziale impossibilità di proseguire l'attività lavorativa.

La possibile soluzione interpretativa per delimitare il concetto di "bene mobile strumentale" è rinvenibile **nell'orientamento consolidato** nelle diverse Circolari emanate nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il **requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo** (regolarmente riportato nei registri contabili). Questa

posizione reca l'inevitabile corollario che a parere dell'Amministrazione finanziaria sono da escludere quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.

Deriva pertanto che la disposizione di cui al citato art. 86, comma 2 e dunque il **“blocco” del fermo** amministrativo potrà essere utilmente **invocata** ogni qualvolta sussistano tutte le seguenti **condizioni**:

- il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di **proprietà** del debitore;
- il debitore (persona fisica o giuridica), sia un esercente una **professione o un'attività imprenditoriale**;
- l'utilizzo del predetto veicolo abbia una certa **rilevanza nell'attività lavorativa** del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell'attività.

La terza condizione diviene ovviamente fondamentale sul fronte **dell'adeguata dimostrazione** della strumentalità del bene. In tale direzione occorre anzitutto distinguere tra veicoli “strumentali” per natura e veicoli “strumentali” per utilizzo o destinazione.

I primi (ad es. gli autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnodati, i mezzi d'opera, gli automezzi ad uso speciale) si caratterizzano in quanto dotati di struttura, meccanica e/o allestimenti fissi tali da determinarne un esclusivo impiego nell'attività produttiva. La dimostrazione difensiva non incontra certo problemi di sorta.

Per quanto concerne, invece, l'ampia categoria dei veicoli “strumentali per destinazione” trovano collocazione le ulteriori sottocategorie:

- veicoli esclusivamente strumentali poiché impiegati con finalità pubbliche, cioè ad uso pubblico (ad es. i taxi);
- veicoli strumentali per destinazione esclusiva all'attività (ad es. gli autoveicoli delle scuole guida);
- tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale.

Anche le prime due sottocategorie dapprima elencate non creano particolari problemi al debitore circa la dimostrazione della strumentalità del bene, **facilmente desumibile** da licenze/concessioni amministrative variamente denominate o annotazioni sul libretto/carta di circolazione dell'uso del veicolo.

Il problema sorge per la terza sottocategoria, laddove la natura strumentale non può essere preventivamente apprezzata e definita dall'agente della riscossione. Si pone dunque l'obbligo dell'adeguata dimostrazione da parte del contribuente, altrimenti correndosi il rischio di un diniego dell'istanza di blocco della procedura. A vedere però sempre le precisazioni dell'Amministrazione finanziaria fornite nel tempo, tale onere probatorio **non sembra affatto semplice da assolvere**, in quanto ad esempio è stata **esclusa** la sussistenza del requisito di strumentalità, con riferimento alle *“autovetture utilizzate da un'impresa commerciale allo scopo*

di visitare i propri clienti (nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita)” (R.M. n. 59/E/2007), oppure alle autovetture, allestite all'esterno con messaggi pubblicitari e marchi d'impresa (volte a pubblicizzare i servizi offerti), messe a disposizione dei collaboratori dell'impresa per lo svolgimento di servizi legati all'attività di mediazione immobiliare, poiché “non costituiscono beni senza i quali l'attività di mediazione immobiliare cui si riferiscono non può essere svolta, né perdono la caratteristica principale di bene destinato al trasporto di persone” (Circolare Ministeriale n. 50/E/2002, punto 12).

Purtroppo soluzioni diverse non si rinvergono, essendo semplice presumere che Equitalia non si discosti, come linea di pensiero, dai precedenti di prassi citati. Non resta pertanto **che provare in maniera adeguata** che il veicolo non è sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi.

BILANCIO

I debiti commerciali: definizione e scorporo degli interessi impliciti

di **Federica Furlani**

I debiti commerciali hanno origine dall'acquisizione di beni e servizi e **vanno rilevati** quando **rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti**.

Il trasferimento si realizza:

- per i **debiti verso fornitori per acquisti di beni**, con il passaggio di proprietà del bene (data di ricevimento del bene o data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore);
- per i **debiti relativi ai servizi** quando i servizi sono stati resi e quindi la prestazione è stata effettuata.

Se prima del perfezionarsi delle operazioni come sopra descritte vengono pagati **acconti**, essi vanno rilevati:

- se riferiti a beni, alla voce BI6 "Immobilizzazioni in corso e acconti" se riferite ad immobilizzazioni immateriali, o BI15 "Immobilizzazioni in corso e acconti" se riferite ad immobilizzazioni materiali, alla voce CI5 "acconti", se relativi a rimanenze;
- se riferiti a servizi, alla voce CI5 dei crediti "Acconti".

I debiti verso fornitori vanno iscritti al netto degli eventuali sconti commerciali e possono essere rettificati a seguito di resi o di rettifiche di fatturazione, in caso di merci difettose, differenze di qualità, ritardi di consegna ...

I debiti di fornitura vanno iscritti alla voce D7 "Debiti verso fornitori" dello stato patrimoniale, salvo si tratti di acquisti da **società del gruppo**: in questo caso, a seconda della natura della controparte, andranno iscritti alla voce D9 "Debiti verso imprese controllate", D10 "Debiti verso imprese collegate" o D11 "Debiti verso controllanti".

Secondo il nuovo principio contabile **OIC19**, dedicato esclusivamente ai debiti, al momento della rilevazione del debito si devono **scorporare i c.d. interessi impliciti**.

I debiti commerciali sono infatti obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell'acquisizione di beni e servizi: nella determinazione del **corrispettivo finanziario** le parti avrebbero dovuto tener conto del compenso per la dilazione nell'esborso.

La dilazione di pagamento concessa da un fornitore comporta infatti il **pagamento di un**

interesse passivo che in certi casi è contrattualmente esplicitato ed in altri è invece implicitamente ricompreso **nell'importo del debito che può anche risultare significativamente maggiore rispetto al prezzo di mercato a breve termine del bene o del servizio.**

Il redattore del bilancio, nel rispetto del principio della competenza e della prudenza, deve pertanto effettuare lo **scorporo degli interessi impliciti** nella rilevazione iniziale del debito, ma **solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**

- **il valore nominale dei debiti eccede significativamente il valore di mercato a breve termine del bene/servizio a causa dell'interesse implicito o dell'interesse irragionevolmente basso;**
- **la dilazione concessa eccede i dodici mesi.**

Se sono soddisfatte le suddette condizioni, è necessario rilevare nello stato patrimoniale il debito per il suo valore nominale, e come **contropartita di conto economico** il costo relativo all'acquisto del bene/alla prestazione del servizio e gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento ricevuta.

Il costo del bene/servizio è rappresentato dal **prezzo di mercato a breve termine** determinato sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso fornitore ovvero, se non disponibili, da quelle rilevabili da altre fonti, quali ad esempio dai fornitori di beni simili. Se neanche queste disponibili, esso deve essere determinato attualizzando il valore nominale del debito ad un tasso di interesse in linea con quello praticato per un finanziamento con caratteristiche e dilazione analoghe.

Una volta individuato il costo del bene/servizio, **l'interesse** è determinato per differenza rispetto al valore nominale del debito e non è più successivamente misurato; va inoltre **riconosciuto sulla durata della dilazione ricevuta** e, pertanto, occorre imputare per competenza la quota di interessi all'esercizio in cui è maturata, attraverso un **risconto attivo**.

Lo scorporo degli interessi passivi non si applica con riferimento agli acconti ricevuti e, in generale, agli importi che non comportano restituzioni in futuro ed ai debiti che, pur avendo interessi impliciti, hanno un basso tasso d'interesse quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi.

L'OIC 19 precisa inoltre che nel caso di una dilazione (non onerosa o parzialmente onerosa) dei termini di pagamento di un debito, da breve a medio o lungo termine, derivante dalla cessione di beni o servizi, il beneficio dell'allungamento dei termini, non determinando una riduzione del debito, è riconosciuto solo indirettamente, non facendo gravare oneri finanziari impliciti durante il periodo della dilazione, presumendosi che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.

E' importante sottolineare come **lo scorporo degli interessi impliciti vada effettuato solo per i debiti di natura commerciale. Quelli finanziari** esigibili oltre l'esercizio successivo, che non

comportano il pagamento di interessi o che comportano il pagamento di interessi sensibilmente bassi, non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il costo relativo all'acquisto del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti, e quindi **vanno rilevati al loro valore nominale**.

Se rilevante, l'ammontare degli interessi passivi impliciti relativi a tali debiti finanziari va comunque indicato nella nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le pertinenze dei terreni agricoli

di **Alberto Rocchi**

Il regime di favore nella tassazione dei terreni agricoli in caso di trasferimento dei medesimi applicando le agevolazioni previste dall'art.2 comma 4-*bis* del D.L. 30 dicembre 2009, convertito dalla L. 26 febbraio 2010 n. 25, **si estende anche ai fabbricati strumentali** (nella fattispecie, ricovero attrezzi di categoria D/10), se questi si possono considerare **pertinenziali** ai terreni trasferiti.

A questa conclusione è giunta l'Agenzia delle Entrate nella [Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015](#). Nell'esaminare il caso prospettato, il documento fornisce interessanti indicazioni per individuare i criteri secondo cui un bene può considerarsi accessorio ad altro. Tali suggerimenti di prassi sono suscettibili di utilizzo anche in ambiti diversi da quello di applicazione dell'agevolazione sui trasferimenti di terreni agricoli.

Posto che, come più volte rilevato dalla medesima Agenzia delle Entrate, non esiste una nozione "fiscale" di pertinenza sebbene, invero, tale concetto risulti più volte richiamato dal legislatore tributario nella disciplina di numerosi casi di imposizione diretta e indiretta, il **riferimento normativo principale** è senz'altro costituito dall'**art. 817 c.c.** il quale prevede, affinché si realizzi un **vincolo pertinenziale** tra due elementi (*cosa principale* e *cosa accessoria*), la presenza congiunta di **due requisiti**:

- **Soggettivo**, consistente nella **volontà** espressa o tacita del proprietario della cosa principale di destinare la cosa accessoria a servizio o a ornamento del bene principale;
- **Oggettivo**, consistente nel **rapporto funzionale** che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.

La verifica della presenza di entrambi questi presupposti, comporta una valutazione, anzi, un giudizio di fatto (Cassazione, 2 marzo 2006 n. 4599) ad orientare il quale, secondo le indicazioni delle Entrate, torna utile il **concetto di "fondo rustico" inteso in senso tecnico giuridico**, come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi pertinenziali necessari per la gestione economica. Si tratta in sostanza di "cose" che rispetto al terreno hanno valore potenziale, cioè accrescono (o possono accrescere) la capacità produttiva del terreno.

La nozione di "fondo rustico" può essere considerata una forma embrionale che in qualche modo si contrappone a quella di "azienda agricola": infatti, mentre la prima rinvia al fondo (terreno) "allargato" ai beni strettamente connessi, in armonia con una concezione statica di agricoltura, la seconda fa riferimento ad organizzazioni più complesse ed imprenditoriali dove

macchinari, sementi, animali, scorte e fabbricati, vanno a costituire un universalità di beni giuridicamente legati in quanto “strumentali” ad una produzione orientata al mercato.

In sintesi pertanto si può affermare:

- **Fondo rustico: beni pertinenziali, implicano un legame “stretto” con il fondo;**
- **Azienda agricola: beni strumentali, implicano un legame con l’attività e un vincolo più debole con il fondo.**

Pertanto, i fabbricati rurali presenti sul fondo, se soddisfano i requisiti di pertinenzialità, si legano a questo in modo indissolubile: e a tal fine, si può affermare che la strumentalità non implica la pertinenzialità mentre sicuramente la proposizione potrebbe essere letta al contrario.

Una volta riconosciuta, la pertinenzialità ha delle importanti conseguenze anche in altri ambiti. Vale la pena di ricordare infatti che **i fabbricati considerati pertinenziali al terreno subiscono lo stesso trattamento fiscale di questi ultimi** per cui, ad esempio, in caso di affitto, il reddito dominicale del terreno costituisce il solo imponibile da dichiarare. Viceversa, qualora si ritenesse di “svincolare” il fabbricato dal fondo, l'affitto dovrebbe essere riferito in parte al fabbricato (da dichiarare secondo le regole dell’art. 37 Tuir) e in parte al terreno.

Nonostante questi chiarimenti, resta comunque un **marginale di incertezza** nell’applicazione di queste indicazioni in numerosi casi pratici: quando ad esempio una struttura per **allevamento animali** potrà considerarsi pertinenziale ad un terreno circostante? Che **estensione minima** dovrebbe avere quest’ultimo per considerarsi “servito” da un fabbricato pertinenziale?

Riteniamo che, dal momento che l’Agenzia delle Entrate ha fatto esplicito riferimento al concetto di “fondo”, il riconoscimento delle pertinenze debba essere limitato a quei fabbricati che si possono legare al terreno senza staccarsene troppo; escludendo, in altri termini, **le strutture troppo elaborate che rimandano ad un concetto di “azienda agricola” più evoluto**. Così ad esempio una cantina potrebbe essere considerata pertinenza di un vigneto: ma ove la dotazione tecnologica di cui dovesse disporre, fosse così sviluppata da accrescerne notevolmente il valore, verrebbe a sfumare quel legame “forte” con il fondo fino a causare un ribaltamento del rapporto tra bene “servente e bene “servito”.

ADEMPIMENTI

Troppi adempimenti per gli enti pubblici: niente Spesometro 2015

di **Maria Paola Cattani**

È opportuno “*non gravare gli enti pubblici di ulteriori incombenze*”: devono già “*adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne*” per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento dell’Iva dovuta a seguito del nuovo regime di scissione dei pagamenti. Per questo motivo, il [Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 44922/2015](#), pubblicato ieri, **esclude anche per il 2014 le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva**, lo Spesometro.

A controbilanciare questa previsione, che può suonare beffarda nei confronti di tutti quegli operatori che hanno dovuto adeguarsi alle citate novità e che in più dovranno ottemperare senza “sconti” all’adempimento dello Spesometro, viene tuttavia **prorogata anche la deroga concessa per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e alle agenzie di viaggio (art.74-ter D.P.R. 633/72)**, per i quali, quindi, sarà possibile, anche relativamente al 2014, comunicare le sole **operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro**.

Si ricorda che la **scadenza** Spesometro 2015 è suddivisa per scaglioni:

- **10 aprile** per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente;
- **22 aprile** per chi liquida trimestralmente l’Iva;
- **30 aprile** per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.

Per la trasmissione occorre utilizzare il “**Modello di comunicazione polivalente**” previsto, come noto, anche per comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori “**black list**”, gli acquisti effettuati dagli operatori economici di **San Marino** con autofattura, le **operazioni legate al turismo**, di importo pari o superiore a 1.000 Euro e fino a 15.000 Euro.

L’obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le **operazioni**:

- con **obbligo di emissione della fattura**, per le quali la comunicazione va effettuata a prescindere dall’importo;
- **senza obbligo di emissione della fattura** di ammontare pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell’Iva.

Si ricorda tuttavia che sono **escluse** dall’obbligo di comunicazione le:

- **importazioni;**
- **esportazioni** ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
- operazioni **intracomunitarie;**
- operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (**utenze, telefonia, ecc.**);
- le operazioni di importo almeno pari a **€ 3.600**, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, non documentate da fattura, il cui **pagamento** è avvenuto **mediante carte di credito, di debito o prepagate.**

Sono **obbligati** alla compilazione e all'invio dello spesometro **tutti i soggetti passivi Iva** (compresi gli agricoltori in regime di esonero) che effettuano operazioni rilevanti Iva, **esclusi** i "vecchi" contribuenti **minimi** (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) ed i "nuovi" i soggetti che aderiscono al regime fiscale "**forfettario**" agevolato (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014), i **non residenti con stabile organizzazione** in Italia, i **curatori fallimentari** ed i **commissari liquidatori.**

Le originarie disposizioni avevano previsto che **a partire dallo Spesometro 2015 sarebbe dovuta scadere la norma in deroga** che, per semplificazione, prevedeva l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro da parte dei commercianti al dettaglio, viaggi e turismo, così come, sempre a partire dal 2015, anche per la Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e per gli Enti locali sarebbe scattato l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Il Provvedimento di ieri, invece, conferma:

- modificando il Provvedimento del 5 novembre 2013, che **le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome sono escluse** dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative **al 2014;**
- modificando il Provvedimento del 2 agosto 2013, in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013, che per **commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3.600 euro**, sotto il quale non vi è obbligo di comunicare le operazioni attive, anche **per il 2014.**

ENTI NON COMMERCIALI

L'attività istituzionale delle associazioni culturali

di **Guido Martinelli**

Analizzati gli aspetti civilistici, organizzativi e di responsabilità collegati agli enti non profit, la rubrica sul terzo settore prosegue analizzandone i primi aspetti fiscali: la separazione tra attività commerciale ed istituzionale e la relativa rilevanza fiscale delle somme percepite.

Quando si analizza la disciplina fiscale degli enti su base associativa appare necessario introdurre il concetto della c.d. “”, ossia, nell’ambito del medesimo bilancio, l’individuazione delle movimentazioni relative all’attività c.d. “istituzionale”, come tale non produttiva di componenti positive di reddito, da contrapporre a quella “commerciale”, come tale fiscalmente rilevante.

Le fonti di introito che esamineremo sono da considerarsi tassative nel senso che solo ed esclusivamente esse sono capaci di produrre introiti “neutri” ai fini fiscali:

- **Quote associative:** per quote associative s’intendono quelle somme conseguite dall’associazione per il riconoscimento della qualità di socio in capo al singolo. Rientrano, pertanto, sotto detta voce tutti gli importi che gli associati debbono versare per poter essere considerati “soci” dell’associazione. Tali somme vengono di regola versate annualmente e, in alcune associazioni, vanno sotto il nome di tesseramento. (si veda in relazione al tema la Risoluzione n.108/E del 6/7/96)
- **Contributi a titolo di liberalità da parte di enti pubblici:** Risulta necessario distinguere due ipotesi:
 1. **contributi erogati a titolo di liberalità:** sono ricomprese in tale voce tutte quelle somme che gli enti pubblici, territoriali e non, erogano, non come corrispettivo di una prestazione o di un servizio reso loro dall’associazione, ma semplicemente come contributo avente lo scopo di finanziare l’attività dell’associazione beneficiaria. Il contributo, essendo destinato al perseguimento di finalità istituzionali dell’associazione, non sarà assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e non costituirà reddito imponibile per l’associazione
 2. **contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali ed esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, in regime di**

convenzionamento con l'ente: tali introiti, ai sensi dell'art. 143 TUIR, comma 3 lett.b) del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono gravati da Iva. Ricorre detta ipotesi quando, a puro titolo esemplificativo, l'associazione abbia stipulato convenzione con l'ente locale per l'organizzazione di attività ricreative per anziani.

- **Contributi da parte di privati, enti (società, associazioni ecc.) o persone fisiche;** quando si parla di elargizioni da parte di privati, non si parla di prestazioni corrispettive quali possono essere quelle pubblicitarie, bensì di somme che il privato versa senza chiedere all'associazione alcuna controprestazione, cioè senza chiederle nulla in cambio.
- **Prestazioni di servizi effettuate, dietro corrispettivo specifico, nei confronti degli associati:** Ai sensi dell'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del decreto 460, per le associazioni culturali, ricreative...non si considerano commerciali:
 1. **“Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,** di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (ad es. ACLI, ARCI, ENDAS, ecc.). Rientrano in questa fattispecie i proventi versati all'associazione dai propri associati per fruire di servizi, specifici e conformi a quanto previsto nell'oggetto sociale dell'associazione, quali ad esempio l'uso delle sale, di attrezzature, o la partecipazione a corsi, ecc.
 2. **“le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.** Nel caso in cui il circolo stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente (e quindi non esclusivamente) agli associati, gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le attività istituzionali. Si precisa che tale voce riguarda esclusivamente gli introiti derivanti dalla cessione del periodico all'associato e non quelli conseguiti dall'eventuale vendita di spazi pubblicitari, all'interno della rivista, ad aziende interessate.
 3. **“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”. Da ciò consegue che, qualora il circolo sia affiliato ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno (quale, a titolo puramente**

esemplificativo, Arci, Endas, Acli, Uisp, ecc), lo stesso potrà beneficiare della neutralità fiscale degli introiti derivanti dalla gestione del bar ovvero dall'organizzazione di soggiorni turistici.

Le agevolazioni di cui sopra **si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole previste dal comma 8 dell'art. 148**, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata

BACHECA

Trasmissione Bilancio Telematico con TSS Spa di **Teamsystem.com**

TSS S.p.A., è una software house specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi rivolti ad imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e CAF.

Da giugno 2014, è entrata a far parte di Gruppo TeamSystem, un'azienda con 35 anni di storia nel software gestionale ed ERP, che oggi è la realtà di riferimento in Italia di questo mercato, grazie a 1.800 persone altamente qualificate che servono oltre 180.000 clienti, generando un fatturato superiore a 240M€.

TSS S.p.A. è distributore ufficiale di

Infocamere

(Società Consortile delle Camere di Commercio Italiane), che consente l'accesso diretto ai Servizi ed alle Banche Dati del sistema Camerale: un patrimonio di informazioni su **oltre cinque milioni di imprese.**

TSS S.p.A. propone l'acquisto di credito prepagato per la gestione e **l'invio dei Bilanci telematici.** Il Cliente potrà trasmettere il bilancio telematico al costo di **Euro 1,85 + IVA.** Al costo della pratica verrà aggiunto l'importo relativo ai diritti camerali della pratica che sta inviando.

Acquistando il credito si potrà utilizzare anche il servizio di visure camerali per la consultazione online dei servizi informativi presenti nella Banche Dati delle Camere di commercio gestite

da Infocamere e al Registro delle Imprese istituito nel 1993. Tramite il servizio si possono ottenere informazioni su **imprese e persone, atti, bilanci, visure, certificati, protesti e depositare pratiche e bilanci con la**

firma digitale. Il servizio è consentito tramite l'accesso a Telemaco di Infocamere.

Il credito acquistato verrà accreditato sul proprio conto prepagato e il sistema scalerà gli importi dei soli servizi utilizzati.

Per procedere con l'acquisto e per ricevere maggiori informazioni sui servizi clicca qui (link a <http://shop.tssoftware.it/ospiti/euroconference.php>)